



AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°08/2018

**AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA
LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO
DELLA A36 - AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA**

Il sottoscritto Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione della Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A.

VISTI

- la nota Prot. APL 2704/17 del 06/03/2017 con la quale APL ha segnalato all'Appaltatore Strabag S.p.A. il fenomeno di distacco della vernice da alcuni cavalcavia della tratta B1;
- le note Prot. CAL-220118-00003 del 22/01/2018 e CAL-070618-00006 con le quali viene chiesto ad APL di illustrare le modalità di risoluzione delle problematiche riscontrate;
- le note Prot. APL 1625/18 del 14/02/2018 e APL 6285/18 del 28/06/2018 con le quali APL ha dato riscontro alle succitate note del Concedente;
- i successivi sopralluoghi lungo la tratta B1 che hanno fatto emergere distacchi di vernice da altri cavalcavia rispetto a quelli originariamente individuati; attualmente il numero di cavalcavia interessati si ascrive ai 6 di seguito elencati:

- ID06 al k.m. 18+250;

- CV11 al k.m.18+850;

- CV05 al k.m. 19+550;

- ID07 al k.m. 19+700;

- CV06 al k.m. 20+500;

- CV10 al k.m. 21+400;

- le favorevoli condizioni termoigrometriche del mese di agosto che consentono di programmare l'esecuzione di un intervento idoneo per la risoluzione del problema;

VISTI

- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;

- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- a causa delle condizioni meteo avverse occorse durante la chiusura effettuata lo scorso 30/08/2018, che hanno determinato un rallentamento delle attività, non è stato possibile rispettare il programma delle lavorazioni concordato e pertanto risulta necessario effettuare un ulteriore intervento.

ORDINA

Che sia dia corso alla chiusura della A36 come di seguito descritto:

- in carreggiata Ovest –direzione A9- nel tratto compreso tra lo Svincolo di Lentate sul Seveso e lo Svincolo di Lazzate.

- in carreggiata Est –direzione Milano- nel tratto compreso tra lo Svincolo di Lazzate e lo Svincolo di Lentate sul Seveso;

Quanto sopra verrà eseguito mediante le seguenti limitazioni:

- per la carreggiata Ovest:

- chiusura provvisoria al traffico del ramo dello Svincolo di Lentate sul Seveso in ingresso sulla A36 per la direzione A9;
- uscita obbligatoria sullo Svincolo di Lentate sul Seveso per il traffico proveniente da Milano/S.P. 35;

- per la carreggiata Est:

- chiusura provvisoria al traffico dello Svincolo di Lazzate in ingresso sulla A36 per la direzione Milano;
- uscita obbligatoria sullo Svincolo di Lazzate per il traffico proveniente dalla A9 verso la direzione Milano/S.P. 35;

Il traffico proveniente da Milano e diretto verso la A9 verrà dirottato dallo Svincolo di Lentate sul Seveso sulla S.P. 32 con la successiva possibilità di rientro in A36, direzione A9, dallo Svincolo di Lazzate.

Il traffico proveniente dalla A9 e diretto verso Milano verrà dirottato sulla S.P. 32 dallo Svincolo di Lazzate con possibilità di rientro in S.P. 35 verso la direzione Milano dallo Svincolo di Lentate sul Seveso.

Le sopra descritte limitazioni alla circolazione saranno poste in atto dalle ore 22:00 del giorno 03/09/2018 alle ore 06:00 del giorno 04/09/2018;

Lungo le deviazioni obbligate sarà apposta opportuna segnaletica di

direzione per condurre l'utenza verso le direzioni Milano e A9.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza avrà validità permanente e resterà in vigore sino alla sua revoca.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Assago, 31/08/2018

Il Responsabile dell'Esercizio

Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio

